



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

via Francesco Guicciardini n. 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (Pi)

Determina Dirigenziale n° 181 del 21/04/2016

Settore III Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente”
Servizio: AMBIENTE

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: **OBBLIGO INTERVENTI ANNUALI CONTRO LE PROCESSIONARIE DEL PINO A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE PINUS PINEA (PINO) E DI CONIFERE IN GENERE**

Premesso che

- con la stagione primaverile si presentano condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione e la diffusione di insetti infestanti quali i lepidotteri, tra i quali assume particolare rilievo la “processionaria del pino” (*Thaumetopoea pityocampa*);
- ai sensi dei DD.MM. Del 20 maggio 1926, 12 febbraio 1938 e 17 aprile 1998, è obbligatoria la lotta alla *Thaumetopoea pityocampa* (Processionaria del pino) da parte dei detentori di piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati;
- ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007 recante “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa*”, la lotta contro la Processionaria del Pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire rischio per la salute delle persone e degli animali;
- che con propria determinazione n. 90 del 18 febbraio 2016 è stato affidato alla ditta Salvambiente s.a.s. di Cascina il servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio, tra i quali rientra anche la lotta alla Processionaria del Pino, per quanto concerne gli ambiti pubblici e d'interesse pubblico;

Ciò premesso

Atteso che è opportuno rendere obbligatori interventi di disinfestazione anche sulle piante insistenti entro proprietà privata al fine di non vanificare, in parte, l'azione comunale di cui sopra;

Considerato che le processionarie del pino possono essere fonte di gravi fenomeni allergici e infiammatori negli esseri umani e negli animali;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per emettere una specifica ordinanza a tutela della salute pubblica, prevedendo anche le sanzioni per la mancata ottemperanza all'obbligo secondo il dettato dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 D.M. 30 ottobre 2007 e del D.Lgs. n. 214/2005 e ss. mm. ed ii.;

Dato atto, infine, che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il Settore III, Assetto ed utilizzo del territorio, è unità organizzativa responsabile dell'istruttoria degli adempimenti procedurali, dell'adozione del provvedimento finale e degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in ordine all'attività di vigilanza sulla salvaguardia dell'ambiente naturale ed antropico dalle situazioni di pericolo e potenziale pericolo, poste in essere dai soggetti pubblici e privati;

Visti:

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 141/2011, esecutiva, ed in particolare l'art. 25 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

- il D.L. n. 66/2014, così come convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, e tenuto conto di quanto in esso stabilito;
- Il Regolamento del verde approvato con deliberazione consiliare n. 7/2008;
- il Regolamento comunale di Polizia rurale approvato con delibera C.C. n. 26/2009;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 28 ottobre 2014 con il quale viene individuato il Responsabile del Settore III;
- gli artt. 147 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e verificato che non occorre l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria poiché il provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente efficace;

DETERMINA e ORDINA

A tutti i detentori a qualsiasi titolo di piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere **di procedere ogni anno ai necessari interventi antiparassitari contro la Processionaria del Pino.**

PRECISA

- che gli interventi antiparassitari dovranno consistere nelle attività di seguito articolate:
 1. **intervento di lotta biologica**, da effettuarsi nel periodo settembre-ottobre, in funzione degli andamenti climatici, mediante l'irrorazione delle chiome con prodotti selettivi tali da bloccare la biosintesi della chitina o impiegare prodotti bioinsetticidi a base di *Bacillus Thuringensis*;
 2. **intervento di lotta meccanica e chimica**, articolato in due fasi:
 - a) asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati, circoscritto dalla presenza dei nidi;
 - b) lotta chimica da effettuare nei periodi febbraio-marzo, con l'irrorazione con prodotti idonei della fronda, del fusto e della base della pianta al fine di colpire le larve all'uscita dal nido o durante il trasferimento a terra;
- che gli interventi di natura biologica dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza, avvalendosi di operatori specializzati, con il prevalente uso di prodotti bioinsetticidi a base di *Bacillus Thuringensis* varietà *kustaki* e comunque a bassa tossicità e lunga azione residuale;
- che gli interventi di natura meccanica dovranno prevedere che, effettuato il taglio, i rami dovranno essere posti all'interno di sacchi ermetici di materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e animale, cui seguirà la distruzione complessiva mediante abbruciamento;
- che gli interventi di natura biologica e chimica dovranno essere ripetuti qualora avvengano precipitazioni nei dieci (10) giorni successivi al primo trattamento;
- che, ove gli interventi meccanici siano da effettuare su piante tutelate ai sensi del vigente Regolamento del verde del Comune di Montopoli V.A. o di altra norma vincolistica, in forza della presente ordinanza non è occorre alcun altro atto autorizzativo e/o N.O., per la prevalenza della tutela della salute pubblica sui ogni altra considerazione del quo, fatta salva la sola comunicazione della necessità dell'intervento da inviare al Comune di Montopoli V.A., alternativamente e in dipendenza delle esigenze del richiedente secondo le seguenti modalità: per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: info@pec.comune.montopoli.pi.it, per posta raccomandata al Comune di Montopoli V.A. in via Guicciardini n. 61, Montopoli V.A., oppure con scritto presentato direttamente al protocollo presso la sede municipale allo stesso indirizzo;

AVVERTE

- Che svolgono la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento tutti gli Organi di P.G. e il personale del Servizio ambiente del comune mentre possono essere effettuate segnalazioni in merito anche dalle Associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e tutela ambientale, nonché singoli cittadini;
- Che ove venga accerta l'inerzia e l'inottemperanza alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 richiamanti quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 che prevedono il pagamento di una somma da 1.000,00 Euro a 6.000,00 Euro a titolo di sanzione amministrativa, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale;

RICORDA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data della notifica;
- Che resta ferma la responsabilità civile e penale a carico degli inadempienti e dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, in caso d'inottemperanza alle disposizioni impartite nonché alle norme in materia richiamate nel presente atto;

DISPONE

- Che al presente provvedimento sia data la massima diffusione e pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web del comune, mediante manifesti e dandone notizia alla stampa;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso in copia a:
 - tutti i Settori del Comune di Montopoli V.A.;
 - alla Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli – U.O. Igiene e sanità Pubblica con PEC asl11empoli@postacert.toscana.it;
 - all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa, via Vittorio Veneto n. 27, Pisa (PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it);
 - al Corpo Forestale dello Stato, presso il Comando di Stazione di Pontedera, in piazza del Mercato, 4 (e-mail: cs.pontedera@corpoforestale.it);
 - alla Stazione Carabinieri di San Romano presso la sede in via Gramsci n. 51 (mail stpi24a360@carabinieri.it);
 - al Comando della Polizia Provinciale di Pisa con PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it;